REGOLAMENTO DEGLI UFFICI LEGALI DEGLI ENTI PUBBLICI DEL COA DI RIETI

TITOLO I

ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PUBBLICI

Art. 1

Il Consiglio dell'Ordine di Rieti, in applicazione degli art. 15 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Ordinamento della Professione forense, d'ora innanzi Legge Professionale), tiene l'Elenco Speciale degli avvocati dipendenti da Enti Pubblici e ne cura l'aggiornamento.

Art. 2

Ai sensi dell'art.23 della Legge 31 dicembre 2012 n.247 sono iscritti nell'Elenco Speciale degli avvocati degli Uffici Legali specificamente istituiti pressi gli Enti Pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da Enti Pubblici.

Art. 3

Ai fini del presente Regolamento si intendono, per Enti Pubblici, gli Enti già rientranti, alla data di entrata in vigore della Legge, nel campo i applicazionedella vigente normativa; in particolare, si indicano le Amministrazioni dello Stato, gli Enti Pubblici non Economici, gli Enti Pubblici territoriali, le Autorità amministrative indipendenti e gli organismi di diritto pubblico, salvo ogni altra ipotesi prevista dalla Legge.

In ogni caso, ai fini dell'identificazione della natura giuridica dell'Ente Pubblico, anche "trasformato", sono valutate le finalità di interesse pubblico perseguite dal soggetto giuridico richiedente (indipendentemente dalla modalità di finanziamento) e delle caratteristiche del servizio da questo erogato, aderendo a una interpretazione sostanziale di soggetto pubblico in linea con l'orientamento comunitario.

Non possono essere iscritti all'Elenco Speciale i dipendenti di enti pubblici trasformati in persone giuridiche di diritto privato quando venga meno la prevalente partecipazione al capitale sociale degli Enti Pubblici, ai sensi dell'art.23 della Legge Professionale.

In tale ipotesi, gli avvocati già iscritti conservano l'iscrizione, a condizione che l'Ente rispecchi le previsioni del presente Regolamento.

Non possono, inoltre, essere iscritti all'Elenco Speciale gli "avvocati Stabiliti" di cui agli artt. 3, comma 1, lettera d) e seg. del D.Lgs. n.96/2001.

Art. 4

Fermi restando gli Uffici Legali già riconosciuti, ai fini della costituzione di un nuovo Ufficio, il Legale rappresentante dell'Ente presenta domanda al Consiglio dell'Ordine, specificando:

a) l'avvenuta costituzione, con provvedimento formale, di un Ufficio Legale con sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Rieti;

b) l'attribuzione all'Ufficio Legale della competenza alla trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente;

c) l'organizzazione dell'Ufficio come unità organica, pienamente autonoma ed indipendente anche sotto il profilo strutturale ed organizzativo;

d) l'impegno a garantire ai legali dipendenti autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, autonomia organizzativa e un inquadramento normativo e un trattamento economico adeguati alla funzione professionale svolta;

e) l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale a un avvocato iscritto nell'Elenco Speciale tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Rieti;

f) l'impegno a rispettare la Legge Professionale e il presente Regolamento e a comunicare al Consiglio dell'Ordine ogni modifica all'organizzazione interna dell'Ente che riguardi l'Ufficio Legale o i singoli avvocati, ivi compresa l'eventuale soppressione dell'Ufficio.

Art. 5

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, l'interessato presenta domanda dalla quale deve risultare:

a) la dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente attestante l'esistenza di un Ufficio Legale costituito secondo i principi della Legge Professionale e del presente Regolamento, nonché l'impegno a rispettarne le disposizioni, anche in riferimento alla piena e indipendenza dell'Ufficio;

b) la stabile costituzione dell'Ufficio Legale, con specifica attribuzione della trattazione, in via esclusiva, degli affari legali dell'Ente;

c) il provvedimento dell'Ente, da cui risulti la destinazione stabile, del professionista all'Ufficio Legale, con sede nel circondario del Tribunale Ordinario di Rieti;

d) che l'attività alla quale il professionista è addetto consista nell'assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente in sede giudiziale e stragiudiziale e consulenza legale in genere, con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di funzioni di carattere amministrativo e, comunque, tali da non comportare assistenza legale propriamente detta.

Art.6

Il Consiglio dell'Ordine, ricevuta la domanda di iscrizione all'Elenco Speciale, verifica la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 23 della Legge Professionale relativamente sia alla regolare e adeguata costituzione dell'Ufficio Legale che alla destinazione e alle funzioni proprie dell'Avvocato e, in caso affermativo, procede all'iscrizione.

Qualora lo ritenga necessario, acquisisce ulteriore documentazione, sentito, eventualmente, il richiedente.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI LEGALI

Art.7

Gli Uffici Legali, comunque denominati ai fini del presente Regolamento, costituiscono un'unità organica autonoma e indipendente e sono istituiti e strutturati in modo che sia garantita la loro autonomia, anche organizzativa, rispetto all'apparato amministrativo dell'Ente. Ai sensi dell'art. 23, 2° comma della Legge Professionale, la responsabilità degli Uffici Legali è affidata a un avvocato iscritto nell'Elenco Speciale, preferibilmente abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori e incardinato presso il medesimo Ufficio Legale fin da prima del conferimento dell'incarico, con funzioni di coordinamento in posizione di *primus inter pares* rispetto ai colleghi legali. Tra i professionisti dell'Ufficio e nei confronti del coordinatore, dei dirigenti e dei funzionari dell'apparato amministrativo dell'Ente, non vi è rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale.

Art.8

Presso gli Uffici Legali degli Enti Pubblici può essere svolto il tirocinio previsto dal Titolo IV – Capo I della Legge Professionale, secondo quanto disciplinato dall'art.41 della medesima legge.

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEGLI AVVOCATI PUBBLICI

Art.9

Gli Avvocati iscritti nell'Elenco Speciale esercitano la loro attività con autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica e rispondono, direttamente e unicamente al legale rappresentante dell'Ente, dell'espletamento del mandato professionale.

Essi corrispondono direttamente con i dirigenti delle strutture amministrative dell'Ente di appartenenza per l'acquisizione delle notizie, degli atti e di ogni elemento utile ai fini dell'espletamento del mandato.

Qualora le notizie e i documenti necessari, seppure richiesti, non pervengano tempestivamente dai competenti uffici amministrativi, gli avvocati iscritti nell'Elenco Speciale non rispondono professionalmente né disciplinarmente per eventuali omissioni nell'espletamento del proprio mandato. In tal caso non possono essere ritenuti responsabili di eventuali pregiudizi arrecati all'Ente né dell'eventuale danno erariale.

Art.10

Gli avvocati dell'Ufficio Legale iscritti nell'elenco speciale sono inseriti in un ruolo distinto da quello amministrativo e a essi, in conformità all'Ordinamento dell'Ente di appartenenza e al Contratto Collettivo di lavoro di riferimento, deve essere riconosciuto un inquadramento normativo e un trattamento economico adeguati al ruolo e alla funzione professionale svolta, nel rispetto dell'art.23 della Legge Professionale e della normativa sull'equo compenso.

L'avvocato iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto a percepire le competenze e gli onorari per l'attività espletata secondo la normativa vigente.

Gli Enti pubblici adottano il Regolamento per la disciplina gli onorari professionali spettanti agli Avvocati, garantendo quanto meno il trattamento previsto dall'art. 9 D.L.n.96/2014 conv. in L. n. 114/2014 e ss.mm., sotto il duplice profilo sia delle spese legali recuperate a carico delle parti soccombenti che dei compensi professionali relativi alle cause vinte o spese compensate, in conformità al Regolamento ministeriale vigente relativo alla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Il Regolamento adottato dall'Ente individua, altresì, i criteri per l'equa assegnazione degli incarichi agli avvocati e l'oggettiva valutazione dei medesimi con particolare riferimento all'art. 23 alla Legge Professionale.

L'avvocato iscritto nell'Elenco Speciale non può essere applicato ad altra unità organizzativa se non con il suo assenso e con provvedimento motivato da cui risulti l'inevitabilità del trasferimento.

Art.11

La prestazione di lavoro del professionista è svolta senza vincoli di orario. L'avvocato dell'Ente assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro in modo flessibile, in relazione alle esigenze dello svolgimento dell'attività professionale e della struttura cui è assegnato.

Art.12

L'Ente garantisce al professionista una copertura assicurativa per responsabilità professionale che sia adeguata all'attività svolta.

Art.13

L'avvocato iscritto all'Elenco Speciale è tenuto al rispetto del Codice Deontologico Forense.

La sua attività si ispira, in particolare, ai principi di autonomia e indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, nonché ai doveri di lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza, competenza e colleganza, nonché ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento professionale secondo quanto disposto dall'art. 11 della Legge Professionale e dall'art.13 del Codice Deontologico.

I responsabili degli Uffici Legali esercitano la propria funzione di coordinamento nel rispetto personale e professionale dei colleghi appartenenti all'Ufficio del quale hanno la responsabilità, assicurando loro la piena autonomia nella trattazione degli affari assegnati.

Gli Enti promuovono e favoriscono l'aggiornamento professionale dei propri avvocati dipendenti.

Art.14

La valutazione degli avvocati pubblici deve essere distinta e separata rispetto a quella degli altri dipendenti ed è effettuata sulla base dell'attività professionale svolta, tenendo conto della particolare tipologia della professione legale e della obbligazione assunta dall'avvocato che non può essere riferita a risultati od obiettivi predeterminati.

Art.15

Gli avvocati iscritti all'Elenco Speciale sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

TITOLO IV

POTERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Art.16

IL Consiglio dell'Ordine verifica periodicamente la permanenza dei presupposti per l'iscrizione dell'avvocato pubblico nell'Elenco Speciale e il rispetto della normativa vigente.

Art.17

L'avvocato responsabile dell'Ufficio Legale deve comunicare al Consiglio dell'Ordine ogni modifica dell'organizzazione dell'Ufficio che possa determinare la sopravvenuta incompatibilità con l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

L'avvocato iscritto deve comunicare, ai sensi dell'art.6 del Codice deontologico forense, al Consiglio dell'Ordine ogni modificazione della sua attività lavorativa che possa determinare la sopravvenuta incompatibilità con l'iscrizione all'Elenco Speciale e, se la causa che determina l'incompatibilità è temporanea, può chiedere la sospensione dell'iscrizione ai sensi dell'art.20, comma 2, della Legge Professionale.

Qualora il Consiglio dell'Ordine ravvisi il venir meno dei requisiti necessari, esso provvede a convocare l'iscritto, il responsabile dell'ufficio e il legale rappresentante dell'Ente, o il suo delegato, affinché la causa di incompatibilità venga eliminata. Qualora ciò non avvenga, e salvo il caso del comma precedente, il Consiglio dell'Ordine provvede alla cancellazione dell'avvocato pubblico, il quale potrà chiedere di essere nuovamente iscritto nell'Elenco Speciale nel momento in cui siano venute meno le cause ostative all'iscrizione.

In ogni caso, il Consiglio dell'Ordine, venuto a conoscenza, in qualsiasi modo, di violazione della Legge Professionale, del presente Regolamento, dei principi di autonomia e indipendenza ovvero di situazioni che ledano il decoro e la dignità professionale, intima all'Ente interessato di conformare il proprio comportamento ai principi enunciati nella Legge Professionale, nel presente Regolamento e nella normativa vigente.

In ipotesi di inottemperanza, il Consiglio dell'Ordine segnala il comportamento censurato alle competenti autorità.

TITOLO V

ENTRATA IN VIGORE

Art.18

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale.